

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

GUARINO. — *Ai Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'Agip Petroli Spa ha messo in vendita, a partire dal 1993, alcune case popolari site in viale dell'Umanesimo a Roma, destinate ab origine ai lavoratori — dipendenti;

le case in questione sono state costruite con fondi pubblici, dato che fu l'ENI (allora ente pubblico, totalmente finanziato dallo Stato) a deliberarne la costruzione;

le condizioni di vendita, pur assicurando la precedenza agli attuali inquilini, prevedono comunque che il prezzo degli appartamenti sia commisurato ad un valore addirittura superiore ai livelli correnti di mercato;

detti inquilini sono rappresentati da lavoratori o pensionati, per i quali l'esborso richiesto è economicamente insostenibile —:

se il Governo ritenga conforme a legge la decisione dell'Agip di vendere gli appartamenti suddetti a prezzi di mercato: in particolare, se non ritenga tale decisione in contrasto con la legge 24 dicembre 1993 n. 560, che obbliga non solo gli enti pubblici, ma anche le imprese pubbliche, quali ad esempio la ferrovie dello Stato Spa e l'ente Poste (di cui è prossima la trasformazione in società per azioni) a vendere a prezzo amministrato gli immobili di loro proprietà, già assegnati ai propri dipendenti;

se il Governo ritenga conforme al suo programma politico — che annovera tra gli obiettivi qualificanti quello di « mantenere un alto grado di solidarietà sociale », attribuendo, tra l'altro, rilievo centrale alla

politica per la famiglia (Presidente del Consiglio, comunicazione del Governo alla Camera del 22 maggio 1996) la minaccia di sfratto gravante su decine di famiglie, che abitano negli appartamenti in questione da 25-30 anni;

se, infine, il Governo intenda promuovere l'adozione di provvedimenti affinché sia definitivamente sancito l'obbligo di vendere gli immobili in questione a prezzo equo, e che al tempo stesso consenta a quegli inquilini che per non perdere l'alloggio hanno già acquistato gli appartamenti accollandosi onerosi mutui, di recuperare la parte eccedentaria del prezzo pagato. (4-02532)

PEZZOLI e MORSELLI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

dalla letteratura internazionale e degli stessi atti del simposio europeo sull'arterite virale equina che si è tenuto a Utrecht (Olanda) nei mesi scorsi, si evince come la patogenicità del virus dell'arterite circolante attualmente in Europa sia inferiore a quanto originariamente ritenuto, e come siano limitati gli effetti morbosi sui cavalli;

risulta agli interroganti, inoltre, che alcuni stalloni, inizialmente riscontrati eliminatori del virus nel seme, siano risultati, in seguito a successive analisi annuali, negativi alla presenza del virus nel seme;

le statistiche diffuse dal ministero non permettono una obiettiva valutazione dell'efficacia del piano dell'arterite, in quanto fanno riferimento al numero di test di laboratorio e non al numero e alle categorie (sesso, età, razza) dei cavalli testati. Inoltre le statistiche non distinguono tra stalloni ed altri cavalli, che sono stati sottoposti ad analisi (*Progresso veterinario* n. 12 del 1996, pagina 409);

appare evidente che la risposta del ministero fornita a precedenti interrogazioni non è corretta, in quanto non risulta che sia stata verificata una « significativa riduzione dei cavalli seriopositivi », poiché non viene differenziato il numero dei ca-

valli e il numero dei test. Inoltre non si precisa quanti e quali test sono stati ripetuti sugli stessi soggetti, nel biennio 1994/1995;

gli allevatori hanno a più riprese lamentato le difficoltà operative connesse ai prelievi per l'esame virologico sul seme, in quanto il piano prevede di effettuare il campione di seme al di fuori della stagione di monta. Tutto ciò comporta delle complicazioni di ordine pratico — facilmente comprensibili — che impediscono ai veterinari delle Usl di emettere la certificazione richiesta;

la tendenza in materia di sanità equina della Unione europea e degli altri paesi importanti dal punto di vista dell'allevamento equino è quella di semplificare ulteriormente i controlli, nonché introdurre l'uso dei presidi immunizzanti quale soluzione a costo-compatibile per il controllo della diffusione del virus;

tutto ciò mette i produttori di cavalli in Italia in una condizione di competitività negativa, in quanto non sono più in grado di confrontarsi, anche in termini di costi, con i loro principali concorrenti —:

se sia possibile riconsiderare, al più presto possibile, l'intera questione, alla luce di quanto sopra segnalato, richiedendo un nuovo parere al Consiglio superiore della sanità, proponendo alla sua attenzione un'analisi accurata sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese e in Europa, e sugli aggiornamenti scientifici ad oggi conosciuti;

se sia possibile:

fornire dati più precisi e articolati, onde consentire agli operatori di valutare le reali efficacia del piano e suggerire, qualora si evidenziasse una scarsa incisività delle misure proposte, valide alternative, come la introduzione della vaccinazione preventiva;

suggerire una abolizione del piano di controllo, in quanto i costi che il contribuente sostiene non sono commisurati ai vantaggi — ancora tutti da dimostrare;

proporre — a livello dell'Unione europea — una rapida armonizzazione delle misure sanitarie per la prevenzione della diffusione delle infezioni virali. (4-02533)

EVANGELISTI. — *Ai Ministri del commercio con l'estero e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

in data 12 giugno 1996, il Ministro del commercio con l'estero emanava un decreto, a firma del direttore generale Sardi De Letto, di revoca del riconoscimento governativo alla Camera di commercio italiana per la Grecia, con sede ad Atene —:

quali siano le motivazioni di tale grave atto nei confronti di un organismo operante da quasi quarant'anni che raggruppa duemila imprenditori, di cui milleottocento greci, e che si era segnalato per una notevole attività di promozione e sostegno dei rapporti economici tra i due paesi, in una situazione in cui, inoltre, è prevista la prossima chiusura dell'ufficio Ice di Atene;

se siano a conoscenza di due pareri, uno dello studio di consulenza legale greco Rokas (università di Atene), uno dello studio del professor De Camelis (dell'università della Sapienza di Roma) i quali entrambi considerano l'operato dei rappresentanti della Camera di commercio, alla luce comparata delle normative greche ed italiane applicabili nel caso, e di conseguenza insussistenti le ragioni del decreto di revoca;

se ritengano che da parte dell'ambasciata italiana in Atene siano stati messi in atto tutti quei passi che opportunità e previdenza consigliavano per addivenire ad una composizione diversa della vicenda, per altro aperta esclusivamente dalle dimissioni di 3 consiglieri italiani dell'ente, nonché se ritengano che, da parte di tutte le autorità italiane si siano a sufficienza approfondite e valutate tutte le opinioni in causa, anche sentendo le varie parti;

se in particolare risulti vero, come apparirebbe dai verbali della riunione del

consiglio direttivo della suddetta Camera di commercio in data 12 marzo 1996, che il consigliere economico e commerciale dell'ambasciata d'Italia dottor Levi Sandri si sia lasciato andare a volgari apprezzamenti nei confronti di consiglieri greci;

se siano a conoscenza ed abbiano opportunamente valutato le reazioni da parte greca, con la stampa locale che già parla di « intromissione illegale ed anti-deontologica » dell'ambasciata italiana, di « guerra civile italiana in territorio greco » (attribuendo quindi a ragioni esclusivamente « italiane » l'accaduto) di una vicenda » il cui unico risultato, finora, è stato solo quello di compromettere l'immagine commerciale ed imprenditoriale dell'Italia in Grecia (Italia Oggi 5 giugno 1996);

quali soluzioni si intendano predisporre per il futuro per salvaguardare al meglio i rapporti non solo commerciali tra il nostro paese e l'amica Grecia.

(4-02534)

FOTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti:

con nota del 2 marzo 1992, protocollo generale n. 8680, il sindaco del comune di Piacenza confermava « la competenza dell'unità operativa vigilanza in materia di procedure di atti relativi al sistema sanzionatorio, ivi comprese le ordinanze ed ingiunzioni così come previsto dalla vigente disposizione di legge. Le fasi successive all'accertamento della contravvenzione sono di competenza dell'unità operativa vigilanza, la quale disporrà per la predisposizione, adozione e completamento di tutti gli atti delle procedure, ivi compresi quelli previsti dalla recente legge sulla depenalizzazione »;

numerose ordinanze-ingiunzioni, relative a sanzioni amministrative comminate a seguito di violazioni a norme igienico sanitarie, non risultano essere state emesse, con grave danno economico per la

Usl di Piacenza, che non ha potuto introitare i proventi conseguenti alle ingiunzioni di pagamento;

la prescrizione del diritto all'esazione è unicamente riconducibile ad una vera e propria « guerra » tra uffici come attestato dalla corrispondenza intercorsa tra l'unità operativa vigilanza del comune di Piacenza e l'unità operativa controllo attività economiche;

ancora in data 16 maggio 1996 il comandante il corpo polizia municipale di Piacenza con nota prot. 2118 del 16 maggio 1996 confermava la personale volontà omissiva restituendo diverse pratiche all'unità operativa sviluppo economico in quanto « l'ufficio contenzioso è stato istituito presso il comando di polizia municipale solo dal marzo 1996, ed è competente per gli atti successivi a tale data » —

se risulti che la procura generale presso la Corte dei conti abbia già attivato le procedure di recupero del danno erariale subito dall'azienda unità sanitaria locale di Piacenza, nei confronti dei soggetti eventualmente individuati come responsabili.

(4-02535)

MESSA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in data 21 luglio 1994, a seguito del rinnovo del consiglio comunale di Guidonia Montecelio, il nuovo sindaco indicava tra gli assessori la signora Vilma Sinibaldi affidandole la delega all'urbanistica;

la Sinibaldi quale socia, amministratrice e legale rappresentante della srl Sibur, ha un contenzioso aperto con il comune per il mancato pagamento di centinaia di milioni a titolo di tassa sui rifiuti solidi urbani;

la medesima Sinibaldi ha presentato nei mesi scorsi due piani integrati per la realizzazione di complessi immobiliari nel comune di Guidonia Montecelio, del valore di svariati miliardi e sui quali dovrà esprimere parere il comune stesso;

la stessa Sinibaldi sarebbe stata oggetto da parte di precedente assessore di denuncia penale per indebite pressioni tendenti a far annullare gli accertamenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani a carico della Sibor srl —:

accertata la veridicità di quanto sopra, se non ritenga di interessare il prefetto di Roma affinché valuti la sussistenza di assoluta incompatibilità ambientale in capo alla suddetta Sinibaldi quale assessore del comune di Guidonia Montecelio.
(4-02536)

SELVA. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

da anni il compartimento di Venezia delle ferrovie dello Stato sta progressivamente smantellando il servizio ferroviario dal comprensorio montebellunese, asolano e montelliano, con conseguenze altrettanto gravi per tutta l'area a nord, con i comuni della Pedemontana, del Quartier della Piave e del Bellunese;

si realizza la progressiva riduzione delle corse ad ogni cambio di orario (estivo-invernale), con un utilizzo sempre maggiore del trasporto sostitutivo a mezzo corriera;

già da ora le linee festive sono quasi inesistenti (per chi vuole partire da Montebelluna per Treviso-Venezia, il primo treno della giornata è alle 14,18);

la situazione si aggraverà ancor di più con gli orari invernali (a partire dal 20 settembre 1990), vista la tendenza espressa dalle ferrovie dello Stato, ad ogni cambio di orario, di progressiva riduzione delle linee riguardanti il territorio. In tal senso, già da ora pare intenzione del compartimento di Venezia di eliminare, nei giorni festivi, i due treni più mattinieri per Padova. Ciò significa che chi vorrà andare a Milano partirà da Montebelluna alle 7,38, e chi vorrà andare a Roma dovrà partire alle 9,03;

tutto ciò rende ancor meno appetibile l'uso del treno per i lavoratori, gli studenti,

i giovani, gli anziani, oltreché le attività turistiche dell'Alto Trevigiano e del Bellunese;

il Consiglio comunale di Montebelluna ritiene inaccettabile questa situazione, ed espressamente chiede alle ferrovie dello Stato di rivedere questa politica di esclusione ed eliminazione di fatto della funzione di trasporto e collegamento della stazione di Montebelluna e di garantire e migliorare la funzionalità dell'odierno trasporto su rotaia invernale ed estivo, sia per i giorni feriali che per quelli festivi;

i penalizzanti nuovi orari estivi ed i prevedibili (ridotti) orari invernali per la stazione di Montebelluna si configurano in una strategia perdente per le ferrovie dello Stato e della regione veneto, come è detto in un ordine del giorno approvato all'unanimità dal consiglio comunale di Montebelluna. Ciò è confermato anche dalla decisione di escludere totalmente l'area montebellunese dai prossimi progetti di integrazione del « sistema ferroviario metropolitano regionale (Sfmr) ». Tale esclusione dal Sfmr e lo smantellamento progressivo del sistema ferroviario attuale è anche poco comprensibile nel quadro di uno sviluppo coerente ed innovativo (e che vorrebbe porsi in concorrenza con il trasporto su gomma) delle ormai prossime ferrovie regionali, oltreché per nulla condivisibile per tutta la popolazione insediata in maniera diffusa e con caratteristiche sempre più metropolitane nella parte nord della provincia di Treviso e nella parte sud del bellunese;

è di difficile comprensione una strategia nei trasporti ferroviari che prevede l'« Alta velocità » (e/o l'aumento dei binari) nelle comunicazioni infraregionali ed europee, che crea una metropolitana di superficie nell'area regionale VE-PD-VI-TV, e che di fatto riduce, elimina o lascia comunicazioni ferroviarie da terzo mondo in una delle zone economicamente più dinamiche d'Italia e d'Europa, e con caratteristiche antropiche, turistiche e culturali fra le più vivaci e innovative dell'area veneta —:

quale sia la posizione del ministero e del compartimento di Venezia delle ferrovie dello Stato circa i seguenti punti:

il mantenimento e la riqualificazione dei prossimi orari invernali;

una vera programmazione e attenzione al sistema delle coincidenze « da » e « per » Montebelluna con le linee regionali e infraregionali che interessano Padova e Treviso;

la fine dell'abuso nelle sostituzioni del treno con la corriera;

che ci sia una chiara e concreta inversione di tendenza alla politica ferroviaria di smantellamento della stazione di Montebelluna come da anni sta accadendo;

che si riconsideri l'esclusione di Montebelluna dal « sistema ferroviario metropolitano regionale ». (4-02537)

MAMMOLA e ROSSO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il ricorso ai proventi delle lotterie sembra essere divenuto lo strumento economico più efficace per accrescere le finanze dello Stato, tanto da figurare (articolo 11 comma 4), nel decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, nel quale, per il solo aumento del biglietto per le lotterie istantanee (il meglio conosciuto « gratta e vinci »), è ipotizzato un maggior gettito per l'erario di trecento miliardi di lire per il corrente esercizio e di 550 miliardi annui per il 1997 e 1998;

il biglietto delle lotterie istantanee è stato aumentato del 25 per cento ed è passato da lire 2.000 a lire 2.500 e, nel lancio pubblicitario del nuovo prezzo, i monopoli hanno annunciato, ad avviso degli interroganti, ai danni della buona fede dei cittadini, un nuovo ciclo nel quale all'aumento del costo del singolo biglietto faceva riscontro un consistente incremento del monte dei premi e delle possibilità di vittoria;

in realtà, le reali possibilità di vincita sono scese dal 22,75 al 19,75 per cento;

infatti, mentre il montepremi di « asso pigliatutto » è di 43.750 milioni (con 24.000 milioni destinati alle vincite, del tutto strumentali, di importo pari al costo del biglietto), per « sette e vinci », a fronte di un montepremi pari a 34.750 milioni, soltanto 16.000 milioni erano destinati ai premi di importo pari al prezzo di vendita dei biglietti; nel comportamento promozionale dei monopoli vi sono tutti gli aspetti tipici della pubblicità mendace, il che costituisce un comportamento inaccettabile in un organismo pubblico —:

come si giustifichi questa grave scorrettezza commessa dai monopoli a danno della buona fede dei cittadini e quali azioni il Governo intenda porre in essere per fare chiarezza sui metodi di gestione di una lotteria divenuta popolare, chiarezza che si è resa necessaria dopo lo strano episodio delle vincite concentrate nel tempo e nello spazio che hanno riversato in pochi giorni su Bergamo cifre considerevoli;

se non ritenga opportuno rendere pubbliche, nella loro esatta portata, le percentuali di vittoria in questo gioco, tenuto conto che il silenzio su questo importante fattore non è consono alla dignità dello Stato, ma è più adatto al comportamento dei biscazzieri. (4-02538)

FOTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

con nota del 24 gennaio 1996, Prot. n. 617972/539598, la direzione generale dell'Enasarco - Servizio previdenza, ufficio pensioni vecchiaia - rigettava la domanda di pensione presentata dal signor Malchiodi Luigi, nato a Coli (Piacenza) il 27 marzo 1935, residente a Piacenza in Via Guerzoni 12, matricola agente 05395980;

analoga reiezione veniva comunicata al signor Malchiodi Renato, nato a Coli (Piacenza) il 24 aprile 1933, residente in Piacenza, Via Guerzoni 12, matricola agente 05486540;

l'Enasarco, ufficio regionale di Bologna, in fase istruttoria, a seguito di accertamenti eseguiti presso il Consorzio agrario provinciale di Piacenza, mandante dei signori, Malchiodi Luigi e Renato, riteneva che non sussistessero tutti i requisiti per un regolare rapporto d'agenzia così come previsto dagli articoli 1742-1752 codice civile, ed inviava copia dei verbali relativi all'Ispettorato provinciale del lavoro di Piacenza per il seguito di competenza;

l'ispettorato provinciale del lavoro di Piacenza con nota Prot. n. 6/A/66162 - ricevuta dall'ufficio regionale Enasarco di Bologna in data 15 gennaio 1996, protocollo n. 292, anche alla luce della sentenza n. 5028/75-9936 emessa il 18 aprile 1979 dalla suprema Corte di Cassazione sezione lavoro, confermava la sussistenza dei rapporti di agenzia;

nonostante il predetto parere, venivano inspiegabilmente respinte dall'Enasarco le domande di pensione presentate dai signori Malchiodi Luigi e Renato;

successivamente a tali dinieghi l'Enasarco, con nota del capo servizio centrale per la vigilanza ed il controllo dell'attività periferica (Prot. n. 392221 del 6 maggio 1996), invitava l'ispettorato provinciale del lavoro a volere riesaminare le conclusioni favorevoli al riconoscimento, nei casi di specie, dell'esistenza del rapporto di agenzia -:

se e quali interventi intenda disporre affinché il consiglio d'amministrazione dell'Enasarco, ponendo fine ad un comportamento a dir poco persecutorio, riconosca il possesso dei requisiti, da parte dei signori Malchiodi Renato e Luigi, indispensabili per l'ottenimento del trattamento pensionistico dovuto. (4-02539)

GAGLIARDI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che

è nota la grave crisi in cui versa ormai da tempo la società Piaggio Aeronautica, che occupa a Sestri Ponente e a Finale Ligure circa 1200 lavoratori;

nonostante i reiterati interventi delle amministrazioni pubbliche liguri e delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali della regione, non è stata individuata un'idonea soluzione per garantire la sopravvivenza dell'azienda;

l'interrogante ritiene evidenti le responsabilità dilatorie in proposito del governo Dini;

sulla questione è stato speso un mare di parole;

la società Piaggio Aeronautica rappresenta un patrimonio industriale che non può essere disperso, trattandosi di azienda che opera in un settore tecnologicamente avanzato;

la delegazione dell'azienda, per uscire dal tunnel della crisi, ha chiesto: *a)* di indire, con urgenza, una nuova asta pubblica; *b)* di concedere una proroga alla « legge Prodi » per evitare la liquidazione a dicembre; *c)* di confermare le commesse di cinque P 180 (tre per l'esercito e due per la protezione civile), ordini che darebbero un certo respiro alla società; *d)* di garantire il finanziamento, attraverso i fondi per la ricerca aeronautica, per riprogettare, costruendola in lega leggera, la coda del P 180, oggi realizzata in carbonio, e, quindi, costosa oltre misura tanto da rendere il prezzo dell'aereo fuori mercato; *e)* di inserire la società nel piano nazionale del settore aeronautico -:

quali concrete iniziative e quali impegni intenda assumere il Governo per garantire alla società Piaggio Aeronautica un futuro produttivo certo e scongiurare la chiusura di un'azienda che può offrire al mercato un prodotto tecnologicamente valido e competitivo e che opera in un'area geografica ormai industrialmente depressa. (4-02540)

BARBIERI e SINISCALCHI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

come mai il Cipe, nell'individuare, con deliberazione 19 gennaio 1994, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'8 agosto

1994, serie generale, n. 184, una serie di interventi da eseguirsi ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1994, n. 80, e tra questi il « progetto di riordino per la gestione integrata del sistema delle reti idrico-potabili » e del « sistema della depurazione delle acque nell'area metropolitana di Napoli », abbia affidato la realizzazione di quest'ultimo in via esclusiva all'autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, e non anche all'Arin - azienda risorse idriche di Napoli, omettendo così di considerare che, tra i compiti istituzionali di quest'ultima, vi è quello di provvedere ad attività sostanzialmente coincidenti con quelle affidate all'autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno e che pertanto sono già state in parte realizzate dall'Arin, ovvero sono in via di realizzazione, con la conseguenza che viene a verificarsi una parziale duplicazione e sovrapposizione dei progetti e degli interventi, con maggiore, ed inutile, esborso di denaro, nonché minore efficacia dei risultati da conseguire;

come mai il bando della gara conseguentemente indetta dall'autorità di bacino per l'affidamento a terzi dell'incarico per la progettazione in questione, per un importo a base d'asta di lire 1.200.000.000 oltre l'Iva sia stato concepito in modo tale da non consentire all'Arin - che apparirebbe il soggetto più qualificato - di partecipare alla procedura selettiva, essendo richiesti ai partecipanti requisiti tali che solo un ristrettissimo numero di soggetti può vantare;

se tale bando di gara non appaia assolutamente fumoso e generico circa il concreto contenuto dell'incarico, non essendone esplicitato l'effettivo oggetto;

se appaia infine corretto ed opportuno che, dovendosi provvedere alla nomina del segretario generale dell'autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, sia stata scelta una persona (quella che attualmente ricopre la carica) che, in quanto sindaco del comune di Telesse, è inevitabilmente espressione di una parte politica.

(4-02541)

GALATI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nella regione Calabria il problema degli incendi nel periodo estivo rappresenta una grave piaga. Il territorio è considerato ad alto rischio, vista la collocazione della regione al 5° posto nella graduatoria nazionale regioni con maggiore produzione di legname boschivo;

recentemente, la protezione civile ha spostato su Catania gli aerei bombardieri *Canadair*, da tempo stazionati su Lamezia Terme, fondamentali per la lotta agli incendi boschivi frequentissimi nella zona;

al posto degli aerei *Canadair* sono stati inviati quattro elicotteri in prestito fino al 30 settembre;

la caserma dell'aviazione civile, progettata per ospitare, trentasei elicotteri antincendio, non risulta utilizzata e, nonostante il fatto che la caserma rimanga vuota, trenta uomini venuti in città per espletare il servizio antincendio sono stati alloggiati altrove;

il Corpo forestale dello Stato aveva progettato, con visto favorevole dei commissari prefettizi comunali nel novembre del 1993, un centro lotta antincendio regionale a Lamezia, mai realizzato;

in questo periodo esistono solo due elicotteri provenienti da Maratea che fanno rifornimento a Lamezia —

se siano a conoscenza dei fatti esposti;

quali atti e quali iniziative intendano adottare o intraprendere per garantire un livello di protezione adeguato e proporzionato ai rischi al territorio della regione Calabria, utilizzando al massimo strutture e risorse disponibili. (4-02542)

BORGHEZIO, COPERCINI, GAMBATO e SIGNORINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

alcuni organi di stampa, ad esempio *Il Mondo*, n. 20 del 20 luglio 1996 e n. 21 del 27 luglio 1996, hanno dato notizia degli incarichi svolti dai magistrati amministrativi nella loro qualità di arbitri delle controversie tra le imprese e lo Stato o Enti pubblici, le prime nella qualità di esecutori dei lavori ed i secondi nella qualità di committenti. Ciò che maggiormente turba la coscienza dei cittadini è il fatto che molti di questi magistrati sono stati chiamati a svolgere incarichi di capo di gabinetto o consigliere giuridico di ministri. Non si comprende come sia possibile essere ora giudici amministrativi e quindi dirimere le controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione, poi essere rappresentanti del Governo che emette decreti che il cittadino impugna, infine diventare giudice tra il cittadino e la pubblica amministrazione. Non si comprende, altresì, come sia possibile che lo stesso giudice amministrativo sia contemporaneamente capo di gabinetto o consigliere giuridico di un ministro ed arbitro in una controversia tra impresa e Stato: si tratta di autentici super-uomini, ai quali andrebbero riconosciuti essi meriti eccezionali, o si tratta di ingordi burocrati, il cui unico scopo è di arricchirsi —:

se i magistrati del Consiglio di Stato: Pasquale De Liso, Presidente del Consiglio di Stato; Giuseppe Faberi, Consigliere giuridico del ministro per l'università (1985); Carlo Malinconico, Capo ufficio legislativo del ministro del tesoro (1985); Paolo Numerico, Capo ufficio legislativo del ministro delle poste (1984); Filippo Patroni-Griffi, Capo ufficio legislativo del ministro della funzione pubblica (1995); Pier Maria Piacentini, Capo ufficio legislativo del ministro dell'ambiente; Giovanni Ruoppolo, Capo di gabinetto del ministro delle poste; Sergio Santoro, Capo di gabinetto del ministro dei lavori pubblici; Riccardo Virgilio, Capo ufficio legislativo del ministro dei trasporti; Corrado Calabrò, Capo di gabinetto del ministero del bilancio; Antonio Catricalà, Capo di gabinetto del ministero della funzione pubblica; Luigi Cossu, Vice Segretario generale della Presidenza del Consiglio; Gian Franco Ciaurro, Capo di

gabinetto del Ministro delle riforme istituzionali; Gian Carlo Coraggio, Capo di gabinetto del ministro delle finanze; negli ultimi 10 anni abbiamo avuto incarichi arbitrali. In quali controversie e quanto abbiano incassato per onorari e competenze e se questi si siano sommati al loro emolumento come consigliere di Stato, come capo di gabinetto e responsabili o consiglieri dei vari uffici legislativi ed eventualmente quanto di straordinario mensile sia stato loro pagato;

quali redditi abbiano dichiarato ai fini Irpef gli stessi per gli ultimi dieci anni.
(4-02543)

ORESTE ROSSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 13 giugno 1996, con protocollo GAB/96/8368/A3, il Ministro dell'ambiente senatore Ronchi, ha emanato una circolare con la quale, sulla base di considerazioni giuridiche assai discutibili, afferma la piena ed esclusiva titolarità del Ministro per la designazione di rappresentanti del ministero dell'ambiente negli organi collegiali di enti vigilati;

tale circolare risulta essere in totale, palese contrasto con il decreto legislativo n. 29 del 1993, dal quale viene sancita la separazione tra attività di indirizzo, programmazione e controllo, riservati agli amministratori, e attività di gestione, per la quale la competenza veniva trasferita ai dirigenti dello Stato, sottraendola agli organi politici di vertice che in passato non ne avevano fatto certo buon uso —:

se sia vero che la citata circolare — contrariamente all'uso — non rechi la sigla di alcun dirigente del ministero, e che pertanto non sia possibile farne risalire la responsabilità ai funzionari che avrebbero dovuto predisporla e portarla alla firma del Ministro;

se risponda a verità quanto si dice in ambienti ministeriali, e che cioè autore

della stessa circolare sia stato il capo di gabinetto del ministero, consigliere del Tar Lazio Zaccardi, il quale si sarebbe rifiutato di apporvi la propria sigla;

se risponda a verità che a capo dell'ufficio legislativo dello stesso ministero sia stato chiamato il consigliere del Tar Lazio Monticelli;

quale sia il motivo di tale comportamento;

se il consigliere Zaccardi sia stato imposto come capo di gabinetto al ministro Ronchi dal portavoce dei verdi, Ripa di Meana, su suggerimento dell'architetto Costanza Pera, direttore generale del ministero dell'ambiente;

se il contenuto della circolare non dimostri una volontà di occupazione dei vertici del ministero dell'ambiente e della struttura dei suoi uffici da parte di una fazione politica, in contrasto con quanto disposto dal citato decreto legislativo n. 29 del 1993;

se in tale circolare non si riscontrino elementi tipici dell'abuso d'ufficio, da sottoporre alla valutazione della competente autorità giudiziaria;

quale sia il giudizio degli interrogati sulla circostanza invero singolare per la quale il capo di gabinetto e capo dell'ufficio legislativo del ministero dell'ambiente siano ambedue magistrati amministrativi radicati presso il tribunale regionale, competente a giudicare i ricorsi contro lo stesso ministero;

se ritengano condivisibile l'orientamento, enunciato anche da alcuni membri del Governo in carica, di riportare all'ordinario la copertura degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, riservandola ai dirigenti generali dello Stato, così come dispone la legge. (4-02544)

PROCACCI. — *Ai Ministri della sanità e delle risorse agricole-alimentari e forestali.* — Per sapere:

quali siano le norme cui devono conformarsi i mezzi di trasporto ed i criteri comunitari stabiliti « ... cui devono rispondere i punti sosta per quanto riguarda la struttura di accoglienza, alimentazione, abbeveraggio, carico e scarico, ed eventualmente stallaggio di taluni tipi di animali nonché i requisiti di polizia sanitaria applicabili a detti punti sosta », che il Consiglio dell'Unione europea, su proposta della Commissione, doveva stabilire rispettivamente entro il 31 dicembre 1995 ed il 30 giugno 1996 (articolo 13 direttiva 95/29/CE del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva 91/628/CE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto (Gu L 148/52 del 30 giugno 1995, pag. 55);

quale sia stata la posizione presentata dall'Italia al Consiglio e la valutazione sui criteri poi decisi. (4-02545)

CONTENUTO. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per conoscere — premesso;

l'aeroporto di Ronchi dei Legionari, aeroporto civile statale, è gestito, in concessione parziale delle infrastrutture da un consorzio costituito in larga parte da enti pubblici;

il potenziamento delle infrastrutture è avvenuto mercè i contributi disposti dalla regione Friuli-Venezia Giulia;

nella prospettiva di una diversa gestione, la regione Friuli-Venezia Giulia licenziava un provvedimento rivolto alla costituzione di una società di capitali cui affidare i conseguenti adempimenti;

sulla scorta di informazioni ricevute, il consigliere regionale Adriano Rutassa proponeva atto ispettivo (interrogazione n. 1222 del 29 aprile 1996), nel quale chiedeva di conoscere se rispondesse al vero che il consorzio per l'aeroporto del Friuli-Venezia Giulia avesse privilegiato, nella trattativa volta ad identificare possibili partners per la costituenda società, la Sea spa, con sede in Segrate;

successivamente, il presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia comunicava l'esistenza di una missiva della Sea Spa, indirizzata al Consorzio, con cui quest'ultima si dichiarava interessata a collaborare all'indagine sulla potenzialità di sviluppo dell'aeroporto, a fronte di alcune condizioni;

che, tra queste ultime, figurava la specifica richiesta al consorzio di impegnarsi a non intraprendere con altri aeroporti nazionali o stranieri trattative finalizzate al coinvolgimento di questi nell'assetto azionario che andava profilandosi;

il consorzio, con lettera del 5 gennaio 1996, si impegnava a non intraprendere con altri aeroporti trattative finalizzate al coinvolgimento di questi nell'assetto azionario anzidetto;

indipendentemente dall'opportunità di una scelta volta a limitare il campo dei possibili azionisti della costituenda Spa, quello che rileva potrebbe essere rappresentato dall'accrescimento di valore derivante al nuovo azionista nel caso di incremento patrimoniale determinato da provvedimenti di concessione circa la gestione dell'aeroporto o, comunque di ulteriori atti volti allo stesso scopo —:

se ritenga opportuna, prima ancora che legittima, la limitazione circa la scelta del *partner* per la costituenda società in relazione ai criteri di gestione dei servizi aeroportuali;

quale sia l'orientamento del ministero in ordine alla gestione degli aeroporti e, in particolare, di quello di Ronchi dei Legionari;

quale sia il regime giuridico dei beni realizzati con i contributi della regione Friuli-Venezia Giulia dal consorzio di gestione;

quali ulteriori profili si evidenzino nell'affidamento della gestione ad una società di capitali alla luce delle recenti disposizioni intervenute in materia.

(4-02546)

SERRA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in data 27 novembre 1995 il dottor Giovanni Portuesi (medico della polizia di Stato, con specializzazione in psichiatria) viene informato che, con provvedimento in corso, era stato disposto il suo trasferimento di ufficio per esigenze di servizio dalla questura di Vercelli (ove prestava servizio come dirigente dell'ufficio sanitario) alla questura di Milano, ove avrebbe dovuto prendere servizio in data 4 novembre 1995. Si precisa che tale annunciato provvedimento non era stato preceduto da nessun altro avviso, scritto o verbale, né tanto meno era stato chiesto un parere all'interessato sull'eventualità di un suo trasferimento;

in data 28 novembre 1995, il dottor Portuesi chiede, ai sensi della legge n. 241 del 1990, la motivazione e l'accesso agli atti relativi all'annunciato provvedimento;

in data 29 novembre 1995, lo stesso comunica per iscritto le sue riserve circa il provvedimento in oggetto;

in data 7 dicembre 1995, sollecita il decreto e la motivazione del suo trasferimento;

in data 30 dicembre 1995, viene notificato all'interessato il decreto di trasferimento nel quale sono espressi giudizi alquanto gravi sull'operato dello stesso. In particolare si fa riferimento ad un appunto del signor direttore centrale di sanità, nel quale viene rappresentato che il dottor Portuesi « ha manifestato in alcune circostanze difficoltà nel far fronte autonomamente ed in maniera adeguata alle attività di competenza... »;

nella stessa data viene accolta l'istanza di accesso agli atti relativi al provvedimento in oggetto ed il dottor Portuesi può quindi prendere visione dell'appunto del direttore centrale di sanità. Nel suddetto appunto le « indicazioni fornite dal signor questore, delle locali rappresentanze sindacali ed anche dagli psicologi e psichiatri del centro di neurologia e psicologia medica concordano sulle difficoltà

manifestate in alcune circostanze dal suddetto sanitario nel far fronte autonomamente ed in maniera adeguata alle attività di competenza »;

in data 3 gennaio 1996, il dottor Portuesi chiede, ai sensi della legge n. 241 del 1990, l'accesso a tutti gli atti relativi alle « indicazioni » sopra menzionate. Tale richiesta di accesso non sarà mai evasa;

in data 3 aprile 1996, a seguito del ricorso presentato dal dottor Portuesi, il Tar Lombardia ordina al direttore centrale di depositare entro il 15 maggio 1996, gli atti relativi alle « indicazioni » suddette e la relazione conclusiva dell'ispezione eseguita nell'ottobre 1995 presso l'ufficio sanitario della questura di Vercelli, disponendo contestualmente l'efficacia del provvedimento di trasferimento;

in data 13 aprile 1996, l'interessato, in ottemperanza all'ordinanza di sospensione emessa dal Tar, viene reintegrato presso l'ufficio sanitario della questura di Vercelli, ma dopo soli due giorni di servizio esplicito in quella sede, in data 16 aprile 1996, lo stesso è inviato in missione presso la questura di Milano sino al 21 maggio 1995;

in data 13 maggio 1996, il ministero dell'interno, in parziale ottemperanza all'ordine del Tar Lombardia, trasmette una documentazione assolutamente incompleta: mancano le relazioni che dovrebbero provare l'incapacità del dottor Portuesi o la sua insanità; è invece prodotta la nota ispettiva dell'ottobre 1995, dell'ispettorato generale dirigente superiore medico dottor Giannelli, che non rileva alcuna incapacità gestionale o professionale del dottor Portuesi. Nella stessa documentazione è anche prodotta una nota nella quale, tra l'altro, il direttore centrale di sanità dottor Cordelli riferisce che, in data 26 luglio 1995, il dottor Portuesi sarebbe stato sottoposto ad una « visita specialistica », indicandone il relativo parere. Al riguardo, risulta agli atti che in quella data il dottor Portuesi è stato convocato presso la direzione centrale di sanità senza alcuna motivazione esplicita. In quella data il dottor Portuesi di fatto ha intrattenuto un colloquio a due con un suo

superiore (dottor Cuomo), senza che venisse fatto alcun riferimento allo svolgimento di una « visita specialistica »;

in data 22 maggio 1995, il Tar Lombardia ordina al direttore centrale di sanità di depositare entro il 15 giugno 1996, gli allegati indicati, ma non prodotti, dal ministero dell'interno, e conferma nelle more del deposito la sospensiva degli effetti del provvedimento del dottor Portuesi, che riprende servizio presso la questura di Vercelli;

in data 4 giugno 1996, il ministero dell'interno, in ottemperanza all'ordine del Tar, trasmette gli allegati richiesti: a) il primo è un appunto datato 10 luglio 1995, del medico capo della polizia di stato dottor Armando Angelucci, il quale riferisce che nel corso di colloqui con il dottor Portuesi (all'epoca in servizio per collaborare con la commissione medica di selezione secondo contingente ausiliari), emergeva una « personalità coartata e strutturalmente rigida, con insufficiente capacità critica ». Per questo motivo il dottor Angelucci riteneva opportuno un « controllo formale e più approfondito » da parte del centro di neurologia e psicologia medica. Si precisa che l'appunto è privo di numero di protocollo e che il medico capo dottor Angelucci all'epoca non era medico capo come si firma bensì medico principale e comunque non risulta in possesso di alcuna specializzazione in psicologia o psichiatria; b) il secondo è un appunto del direttore del centro di neurologia e psicologia medica (dottor Cuomo), nel quale vengono sostanzialmente confermati i giudizi espressi dal dottor Angelucci: « tratti rigidi della personalità in soggetto con problematiche relazionali ». Si precisa che anche il suddetto appunto è privo del numero di protocollo e fa riferimento al medico principale dottor Portuesi, che a quell'epoca era ancora medico della polizia di Stato, ed è stato promosso medico principale in data 22 febbraio 1996, (sette mesi dopo la « presunta » data dell'appunto); inoltre anche il dottor Cuomo all'Ordine dei medici non risulta essere in possesso di

specializzazione in psichiatria o psicologia. Giova precisare che proprio nel periodo in cui è stato sottoposto alla cosiddetta « visita specialistica » — anche se tale non può essere definita in quanto non sono state rispettate le più elementari procedure di garanzia che prevedono in questi casi la notifica all'interessato e l'invio in C.M.O. — il dottor Portuesi ha superato le prove di esame per due concorsi per aiuto corresponsabile ospedaliero della disciplina di psichiatria. Tra le prove superate il 12 giugno e il 13 e 20 luglio 1995, anche quella « pratica » con una Commissione composta prevalentemente da psichiatri;

in data 18 giugno 1996, il Tar Lombardia, dopo aver acquisito gli allegati mancanti, in contraddizione con le pronunce precedenti, non confermava la sospensiva del provvedimento —:

se non ritenga opportuno risolvere definitivamente il caso del dottor Portuesi, che attualmente presta servizio presso la questura di Vercelli e a tutt'oggi non ha mai ricevuto rilievi o censure, ufficiali o officiose, da parte dell'amministrazione.

(4-02547)

GIACCO e GATTO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

il ministero della sanità — direzione generale servizi veterinari — con nota n. 600.7/24471, del 24 gennaio 1995, ha espresso l'avviso che « il confezionamento delle carni fresche in atmosfera modificata, tenuto conto dell'attività funzionale esplicata dai gas, pur non modificando le caratteristiche chimico-fisiche, che rimangono comunque quelle del prodotto fresco, ne aumenta considerevolmente la conservabilità ai fini della vita commerciale, fatti salvi l'impermeabilità della confezione ed il mantenimento delle temperature di refrigerazione durante tutte le fasi che vanno dal confezionamento al momento del consumo »;

il ministero dell'industria, commercio e artigianato, con circolare 3367/C, del 24 marzo 1995, ha affermato che « il ricorso

alle atmosfere modificate può essere assimilato ad un trattamento di conservazionario », e, dunque, le carni così conservate possono essere poste in vendita, oltre che negli esercizi commerciali provvisti della tabella II di cui all'allegato 5 al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, che comprende le carni di tutte le specie animali fresche o conservate, anche negli esercizi di tabella I e VI, che consentono la vendita, rispettivamente, dei prodotti alimentari freschi o conservati, escluse le carni fresche, e dei prodotti ortofrutticoli freschi, insieme agli altri prodotti alimentari comunque conservati, preconfezionati;

il ministero della sanità, con successive risoluzioni del 10 maggio 1995 (prot. 600.7/24471/AG. 62/2336) e del 28 marzo 1996 (prot. 600.7/24471/AG. 62/2045), ha considerato che, poiché il confezionamento delle carni in atmosfera modificata è necessariamente realizzato in involucro impermeabile, che protegge il contenuto da eventuali contaminazioni microbiche, « non appare tecnicamente giustificato che il regime di vendita delle carni fresche confezionate in atmosfera modificata sia sottoposto alle maggiori cautele derivanti dal regime di autorizzazione sanitaria », e dunque non ha ritenuto necessaria l'autorizzazione sanitaria per gli spacci di sostanze alimentari di cui alle tabelle I e VI che intendano vendere carni fresche conservate in atmosfera modificata;

l'articolo 29 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, stabilisce che « chiunque intenda aprire uno spaccio per la vendita di carne fresca, congelata o comunque preparata, deve farne domanda all'autorità comunale, la quale concederà l'autorizzazione quando, in seguito ad accertamento del veterinario comunale, risulti che i locali a ciò destinati soddisfano alle esigenze dell'igiene »;

il ministero della sanità, nelle risoluzioni menzionate, mette in evidenza come l'articolo 29 del regio decreto n. 3298 si riferisca, per richiedere l'autorizzazione, alla vendita di carni fresche o congelate, ma non all'eventualità di una commercializzazione di carni conservate;

l'osservazione del ministero della sanità appare ingenua e poco convincente, dal momento che al tempo dell'emanazione del regio decreto n. 3298 non potevano sussistere altri metodi di conservazione delle carni se non il congelamento;

se il contenuto delle risoluzioni ministeriali non comporti una diminuita salvaguardia e tutela delle esigenze di igiene e sanità pubbliche, garantite solo da una appropriata valutazione tecnica da parte degli organi a ciò preposti;

se le decisioni del ministero della sanità non vadano a corrispondere con gli interessi esclusivi delle industrie produttrici di carni, fortemente intenzionate ad allargare il mercato, senza incontrare vere e proprie esigenze di pubblica utilità. (4-02548)

GIACCO e GATTO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

con decreto legge n. 224 del 26 aprile 1996, veniva sostituito il comma 2 dall'articolo 19 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, in tema di problemi sanitari in materia di produzioni ed immissioni sul mercato di carni fresche, che ha attuato le direttive 91/497/Cee e 91/498/Cee, ai sensi del quale le autorizzazioni che consentono l'attività di macellazione delle carni in apposite strutture private e pubbliche avrebbero cessato di avere efficacia il 31 dicembre 1994;

il decreto legge n. 224 del 26 aprile 1996, all'articolo 5, comma 3, stabiliva un termine di proroga per i macelli pubblici al 30 giugno 1997, data entro cui le autorizzazioni ad operare cessavano di avere efficacia;

il suddetto decreto legge n. 224 del 26 aprile 1996, non convertito in legge, non è stato reiterato —:

se il Governo non voglia provvedere a far salve quelle situazioni economicamente rilevanti riferite a migliaia e migliaia di aziende che, facendo affidamento sulla

data del 30 giugno 1997, avevano di conseguenza programmato la propria attività economica-produttiva;

se non ritenga che tale situazione non possa creare condizioni di grave disagio agli allevatori, agli operatori commerciali ed agli stessi consumatori finali;

se, ciò considerato, non ritenga opportuno di dover intervenire in via d'urgenza al fine di garantire gli aspetti di legalità ad operatori che, in base a norme di legge, hanno varato piani di investimenti e di ammortamento che rischiano di finire, loro malgrado, nell'illegalità;

se, in definitiva, non ritenga di dover intervenire mediante un nuovo decreto-legge per garantire il corretto operare degli imprenditori interessati, ad evitare gravissime ripercussioni su tutto il settore delle carni già fortemente in crisi per i fatti di mucca pazza. (4-02549)

FIORI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

il comune di Roma ha deciso di costruire un mega-parcheggio nella zona sottostante al piazzale delle Muse con conseguente distruzione dello stato attuale del belvedere;

Italia nostra ha già bocciato un vecchio progetto di sbancamento ed eguale bocciatura c'è stata lo scorso anno per un altro progetto non consono con l'ambiente;

è evidente la latitanza del comune di Roma, mentre provincia e regione avrebbero già dovuto d'ufficio richiedere il vincolo di formale tutela per la protezione del belvedere ex n. 1497 del 1939, articolo 1, punto 4, per tutte le motivazioni esposte da Italia nostra —:

se non ritenga urgente demandare formalmente alla Soprintendenza dei beni ambientali e architettonici di Roma di iniziare l'iter amministrativo di apposizione del vincolo ambientale su piazzale delle Muse. così come auspicato dall'associazione nazionale Italia nostra. (4-02550)

FIORI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

come noto, alle ore 8,54 del 19 luglio 1996 il treno proveniente da Sforzacosta e diretto a Macerata è transitato a velocità di regime al passaggio a livello di Collevario, che si presentava del tutto incustodito e a sbarre alzate in segno di « via libera »;

nella circostanza è stata evitata una tragedia solo per l'accortezza di alcuni passanti, che, rilevando l'imminente pericolo, si sono attivati per far arrestare tempestivamente il traffico veicolare e pedonale concomitante col passaggio del treno;

secondo quanto avrebbero riferito alcuni abitanti del luogo, l'inconveniente di cui trattasi si sarebbe verificato già altre volte —:

se sia stato messo al corrente di tale pericolosa situazione, e, in caso affermativo, quali provvedimenti abbia disposto per far evitare che episodi del genere finiscano per determinare tragedie irreparabili, assolutamente inassolvibili.

(4-02551)

MORGANDO, e MERLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere - premesso che:

nel decreto istitutivo della conferenza Stato-Città e autonomie locali, firmato dal Presidente del Consiglio onorevole Romano Prodi il 2 luglio 1996, è stata prevista la partecipazione delle associazioni nazionali dei comuni e delle province, mentre è rimasta esclusa la rappresentanza dell'Uncem (Unione nazionale comuni enti montani);

l'Uncem, sin dalla sua costituzione nel 1952, si è impegnata essenzialmente al fine di salvaguardare la valorizzazione e la promozione dello sviluppo civile, sociale ed economico delle popolazioni e dei territori montani meno favoriti dalla prevalente localizzazione delle risorse e dei processi produttivi nel paese;

a questa unione aderiscono volontariamente oltre 4000 comuni, interamente o parzialmente montani, e 348 comunità montane, per un totale di oltre 10.000 residenti;

tali amministrazioni locali, nella situazione attuale, sono private della possibilità di rappresentare adeguatamente attraverso l'Uncem, le proprie ragioni, di partecipare con pari titolo e pari dignità ai processi consultivi e decisionali centrali, rispetto ai comuni e alle province di più ampia dimensione demografica —:

quali siano le ragioni che abbiano portato a questa esclusione;

quali iniziative si intendano adottare per favorire l'inserimento di realtà sociali del Paese storicamente più penalizzate come quelle montane. (4-02552)

MORGANDO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

il Borgo mercato nella zona di Moncalieri, a pochi metri dalla riva sinistra del fiume Po, sino a pochi anni or sono sede di uno storico mercato del bestiame, attualmente rappresenta l'unica porta di transito per chi è diretto a Torino sud, un collegamento che si sviluppa in zona Moncalieri attraverso cinque ponti consecutivi sul fiume;

l'argine di Golena che difende il Borgo mercato sito immediatamente alle sue spalle, subisce negli ultimi anni, qualche periodica sfalcatura delle robinie e degli altri arbusti spontanei, tenuto conto che dal 1990 nessuna manovra di manutenzione sembra essere stata fatta;

data la posizione del citato borgo, poi, il fiume, concentrando la corrente verso sinistra, deposita in riva destra: il suo corso tende nel tempo a spostarsi verso sinistra. Fintantoché operarono le cave fluviali, tale deposito (in riva destra) era periodicamente rimosso: oggi esso sovrasta

di qualche metro il pelo dell'acqua, anche perché dal 1982 non si è più provveduto ad alcun intervento di rimozione;

l'Ativa, la ditta incaricata della costruzione di un viadotto presso la stazione ferroviaria centrale, ultimando nel 1970 i lavori non ha riequilibrato il letto del fiume: infatti il « cantiere » lanciato dalla riva destra è stato ultimato senza rimuovere i massi e gli altri detriti che tuttora, a semplice esame visivo, ripetutamente affiorano nonostante la ditta interessata sia stata invitata a provvedere più volte in tal senso —:

quali iniziative i Ministri citati intendano adottare affinché siano eseguite le opere più opportune;

quali provvedimenti intendano prendere nei confronti dell'Ativa e di tutti coloro che fino ad oggi si siano resi responsabili di una situazione di degrado e di abbandono del fiume Po in zona Moncalieri. (4-02553)

BACCINI. — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione, dei lavori pubblici, della sanità, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere, premesso che:

a Passoscuro, nel comune di Fiumicino (Roma), i cittadini vivono una situazione di estremo disagio a causa di un passaggio a livello sulla strada di scorrimento verso le arterie principali;

da tempo gli stessi assistono al rimbalzo di responsabilità tra comune di Fiumicino, Anas e ferrovie dello Stato in merito alla costruzione di un cavalcavia;

il passaggio a livello ha procurato e procura notevoli ritardi anche al soccorso pubblico, con le ambulanze costrette ad attendere oltre venti minuti ferme;

da tempo si parla della costruzione di un cavalcavia, senza che i lavori siano mai stati intrapresi —:

quali azioni intendano intraprendere per verificare le responsabilità in merito al mancato avvio dei lavori di costruzione del

cavalcavia e nel caso di avviare un'indagine amministrativa e penale per punire i colpevoli;

se esistano progetti di fattibilità e, nel caso, per quali motivi i lavori non siano mai stati avviati fino ad oggi. (4-02554)

SCALIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

nel comune di Monterotondo, territorio compreso nell'area metropolitana di Roma, si profilano massicci interventi urbanistici su circa trentasei ettari di aree industriali dismesse, di cui parte ricadenti, tra l'altro, nelle aree di esondazione del fiume Tevere;

nel medesimo territorio, intorno alla stazione ferroviaria, a partire dagli anni sessanta si è edificato consistentemente, fino a raggiungere la densità abitativa attuale di circa diecimila abitanti;

malgrado i gravi disagi alla viabilità urbana ed extraurbana provocati dal tratto della strada statale Salaria che attraversa longitudinalmente l'abitato, peraltro privo di una efficiente rete urbana di viabilità, l'amministrazione comunale ha annunciato una serie di interventi riguardo la viabilità, senza tenere in debita considerazione, nonostante la prossima stesura, le « direttive per la redazione, adozione e attuazione dei piani urbani del traffico » (Put, emanate dal Ministero dei lavori pubblici nel giugno 1995;

tali opere comportano la costruzione di due cavalcavia e un sottopasso sulla linea ferroviaria Orte-Fiumicino, oltre che la realizzazione della sopraelevazione di due parcheggi di scambio limitrofi alla stazione ferroviaria;

nonostante le critiche sollevate da ambientalisti e comitati di quartiere, in merito alle disfunzioni ulteriori alla viabilità e al danno di carattere urbanistico e sociale, che deriverebbero dalla realizzazione di parte delle suddette opere, e la presentazione di una proposta alternativa, che coniugava la necessità di ottimizza-

zione del sistema urbano della viabilità e dei parcheggi di scambio contestualmente al processo di riqualificazione urbanistica della città, il comune, senza avviare alcuna discussione né valutazione di merito, aveva già annunciato la volontà di realizzare il cavalcavia nel quartiere Piedicosta-Sant'Ilario, sostenendo poi l'impossibilità della riapertura della conferenza di servizi tenutasi tra regione Lazio, provincia di Roma e comune di Monterotondo;

il circolo locale della legambiente, verdi per Monterotondo, insieme a vari cittadini, hanno successivamente impugnato la delibera della giunta provinciale del 27 marzo 1996 n. 264/21 che autorizzava la sopraelevazione degli esistenti parcheggi di scambio; il ricorso avverso l'atto amministrativo che stanziava inizialmente lire 4.700.000.000, per un impegno di spesa attestatosi poi a circa lire 3.800.000.000, è stato presentato al Tar del Lazio nel giugno 1996;

ora, a fronte di recenti notizie divulgate dalla stampa, risulterebbe che l'inizio dei lavori di sopraelevazione dei due parcheggi di scambio avverrebbe entro il corrente mese di luglio;

a fronte della notevole spesa da sostenersi a carico dell'erario si determinerebbero così diseconomie insostenibili in rapporto ai benefici ottenendi (considerando pure che i parcheggi moltipiano hanno una loro valenza laddove le condizioni urbanistiche o la salvaguardia del territorio non permettano altri tipi di intervento), tenendo presente che i manufatti da realizzare comporterebbero modifiche urbanistiche irreversibili e di un impatto sociale-ambientale tale da pregiudicare il raggiungimento delle finalità indicate dalle normative introdotte dal Put, tra l'altro — come detto — di prossima stesura; inoltre il maggiore dei manufatti si dovrà realizzare sull'area di esondazione del Tevere —

se risponda a verità che la comparazione costi-benefici riguardo la sopraelevazione dei parcheggi di scambio comporti per una spesa di lire 3.800.000.000 la realizzazione di soli ulteriori 184 posti auto;

se risulti che nelle aree limitrofe alla stazione ferroviaria esistano 25 ettari di territorio identificato come aree industriali dismesse e sottoposto a finanziamento da parte del Cer ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge 179 del 1992;

se esista la possibilità di acquisire i seimila metri quadri, equivalenti all'area complessiva ottenuta con la sopraelevazione dei parcheggi, tramite un intervento di esproprio di parte delle aree di cui al punto 2, con un costo massimo ammontante a lire cinquecento milioni;

se corrisponda a prezzi reali che la realizzazione a raso di un eventuale parcheggio nelle aree dismesse limitrofe alla stazione ferroviaria, di pari superficie rispetto a quella realizzata con la sopraelevazione deliberata dalla giunta provinciale, ammonterebbe complessivamente al massimo a lire novecento milioni (compreso il costo per l'esproprio);

se sia possibile, secondo i prezzi correnti, che il parcheggio realizzato raso, di cui al punto 4, comporterebbe, contrariamente alla sopraelevazione, il raddoppio degli attuali 372 posti auto, con un beneficio calcolabile in termini di economicità ammontante per ogni posto auto a circa lire 2.500.000, contrariamente a lire ventuno milioni circa della spesa deliberata;

se non ritenga di dover intervenire tempestivamente prima dell'inizio dei lavori annunciati, per riconsiderare la volontà dei parcheggi così come progettati.

(4-02555)

SANTANDREA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il decreto-legge 14 giugno 1996, n. 319, recante « interventi urgenti in materia sociale ed umanitaria », prevede anche la proroga triennale della funzione della « commissione d'indagine sulla povertà e l'emarginazione »;

per tale commissione, costituita nel 1991, per la quale sono già stati spesi 2.800

milioni in 5 anni, è stato stabilito un finanziamento di 1.500 milioni per tre anni —:

quali siano i nominativi e le competenze di tutti i componenti che si sono succeduti nella commissione;

quali siano gli interventi operati e le iniziative assunte a tutt'oggi da questa commissione;

quante e quali spese siano state sostenute, con particolare riguardo per i trattamenti di missione e gli eventuali « gettoni di presenza »;

perché una commissione esistente da cinque anni e prorogata per altri tre debba essere regolamentata da uno strumento legislativo come il decreto-legge, il quale dovrebbe essere utilizzato solo ed esclusivamente « in casi straordinari di necessità e d'urgenza », come stabilito dal dettato costituzionale (articolo 77). (4-02556)

MARTINAT. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ente poste italiane n. 14/96, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 1 aprile 1996 sono state stabilite le « tariffe delle stampe periodiche in abbonamento postale » in vigore dal 1° aprile 1996;

il suddetto provvedimento risulta emanato ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995 n.549;

l'interpretazione dell'Ente poste italiane relativamente ai commi 26, 27 e 34 della precitata normativa di fatto produce un insostenibile incremento degli oneri per la spedizione in abbonamento postale delle pubblicazioni di informazione istituzionale degli enti locali, che, al contrario, dovrebbero essere fortemente sostenuti nell'impegno di diffusione delle loro attività;

l'inserimento nella tabella « C » di cui al provvedimento in oggetto delle pubblicazioni istituzionali degli enti locali, deter-

mina altresì un incremento degli oneri di spedizione che supererebbe addirittura il costo di realizzazione del prodotto editoriale stesso;

occorre tenere in considerazione anche numerose istanze di enti locali della regione Piemonte;

solo procedendo ad una rapida modifica della deliberazione in oggetto, a prescindere dalla pronuncia di legittimità da parte della giustizia amministrativa in ordine al provvedimento *de quo*, potrà essere assicurata la necessaria diffusione degli organi di informazione degli enti locali, in ossequio alla tanto auspicata quanto doverosa trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa —:

se non ritenga opportuno un decisivo intervento per una rapida ed inequivoca definizione della vicenda, anche attraverso una modifica legislativa che individui le pubblicazioni istituzionali degli enti locali e dei partiti politici in quanto associazioni ancorché non editori, tra quelle assoggettate al regime di cui all'articolo 2, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. (4-02557)

STAGNO d'ALCONTRES. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

il ponte sul Torrente Pitrolo, sito al Km 60+100 della strada statale n. 185 Giardini Naxos - Serra Mandrazzi, unica via di comunicazione nella valle dell'Alcantara, è stato dichiarato pericolante nel 1973, e versa pertanto da decenni in condizioni di estrema instabilità;

la Valle dell'Alcantara è un territorio ricco di straordinarie bellezze naturali, in cui insediamenti operosi affrontano quotidianamente il degrado delle vie di comunicazione stradali e ferroviarie, ormai obsolete per le esigenze della collettività della Valle nella sua interezza, sia etnea che nebroidea;

il ministero dei lavori pubblici ha comunicato con atto n. ICS/1166 del 2

gennaio 1996 che è in corso la procedura concorsuale presso l'Enas per l'assegnazione dell'incarico di progettazione dell'opera di ristrutturazione del ponte, giusta normativa Cee 92/50 —:

quale sia, al momento, lo stato del procedimento in corso per la ristrutturazione del ponte;

se l'Enas intenda procedere con la doverosa celerità a detta ristrutturazione, valutando attentamente le soluzioni proposte al fine di evitare spese inutili, affinché l'arteria principale della valle dell'Alcantara possa regolarmente svolgere il suo ruolo di canale di comunicazione;

se inoltre il Governo non ritenga opportuno un più ampio ed incisivo progetto, che migliori il sistema di comunicazioni stradali e ripristini le linee ferroviarie, e che proponga interventi permanenti e compatibili con le esigenze dell'intera comunità della Valle dell'Alcantara.

(4-02558)

MIRAGLIA DEL GIUDICE. — *Ai Ministri di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

sul quotidiano *Il Mattino* di Napoli del 15 e 16 luglio 1996 venivano riportate le conclusioni della commissione di inchiesta consiliare sul disastro avvenuto in Secondigliano (Napoli), ove persero la vita numerose persone;

nell'articolo si evidenziano gravi responsabilità ed omissioni da parte di amministratori, funzionari e tecnici del comune di Napoli, i quali avrebbero omesso di porre in essere atti e comportamenti idonei ad evitare il disastro di Secondigliano;

il presidente della commissione d'inchiesta istituita dal comune di Napoli, in un'intervista pubblicata sul quotidiano *Il Mattino* del 16 luglio 1996, ha ribadito le accuse nei confronti degli amministratori comunali;

il sindaco del comune di Napoli, in una lettera inviata al quotidiano *Il Mattino* e da quest'ultimo pubblicata, ha criticato il comportamento del quotidiano per aver pubblicato passi della relazione della commissione consiliare di inchiesta —:

l'interrogante ritiene che il comportamento del sindaco di Napoli potrebbe in qualche modo influenzare le conclusioni della commissione consiliare di inchiesta o comunque sembra diretto ad ostacolare la libertà di stampa avente ad oggetto fatti di particolare gravità, in ordine ai quali il Governo ha disposto un notevole finanziamento come aiuto alle famiglie colpite dal disastro —:

se siano in corso indagini da parte della procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli e se queste indagini abbiano condotto all'accertamento di responsabilità nei confronti di amministratori, funzionari e tecnici del comune di Napoli.

(4-02559)

PAMPO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

se sia a conoscenza che la Procura Circondariale di Brindisi ha inviato, allo scrivente, informazione di garanzia per essere stato presente il 1° luglio 1996, presso il porto di Brindisi, in occasione di una manifestazione tenuta da produttori di angurie salentini, stanchi di subire lo sbarco selvaggio di produzione orticola proveniente, si pensa, da paesi extracomunitari;

se è stato informato del telegramma che la stessa mattina del 1° luglio mi sono permesso di inviare per sollecitare l'immediato intervento, onde assicurare gli stessi produttori;

se è stato informato che la presenza dello scrivente e dell'assessore regionale pugliese all'agricoltura, Mario De Cristoforo, anch'egli « informato », è stata limitata al solo confronto con le autorità portuali, sanitarie, di Polizia e con la stessa prefettura;

se è venuto a conoscenza degli elementi sulla base dei quali è stata inviata, ai due eletti dal popolo, informazione di garanzia;

se ritenga che l'esercizio delle funzioni dei parlamentari, svolte a tutela della popolazione che rappresentano, possa essere censurabile al punto da causare un'informazione di garanzia. (4-02560)

Apposizione di firme ad una interpellanza.

L'interpellanza MENIA ed altri n. 2-00131, pubblicata nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta del 24 luglio 1996, è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati Contento, Anedda, Franz, Berselli e Bocchino.

Ritiro di un documento di sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: onorevole Piscitello n. 3-00137 del 18 luglio 1996.

ERRATA CORRIGE.

Nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta del 22 luglio 1996, a pagina 1770, prima colonna, dalla sedicesima alla trentasettesima riga deve leggersi:

« se non sia opportuno adottare adeguate misure di sicurezza per prevenire

ulteriori ingressi in Italia del succitato Piskulic, magari per mezzo di telegrafiche disposizioni del Ministro degli affari esteri, sotto la stretta sorveglianza del Presidente del Consiglio;

se non ritengano necessario ed indispensabile impartire urgenti e rigorose istruzioni di stretta vigilanza al personale ministeriale preposto alla sorveglianza delle frontiere, affinché sia impedito l'ingresso sul territorio nazionale del pluriomicida Piskulic. »,

anziché: « in quali e quante occasioni, per quali motivi e per quale durata di tempo i consolati italiani in Croazia, in particolare quello sito nella città di Fiume, abbiano rilasciato visti di ingresso in Italia al pluriomicida Piskulic ed alla di lui moglie o convivente;

se non sia opportuno adottare adeguate misure di sicurezza per prevenire ulteriori ingressi in Italia del succitato Piskulic, magari per mezzo di telegrafiche disposizioni del Ministro degli affari esteri, sotto la stretta sorveglianza del Presidente del Consiglio;

se non ritengano necessario ed indispensabile impartire urgenti e rigorose istruzioni di stretta vigilanza al personale ministeriale preposto alla sorveglianza delle frontiere, affinché sia impedito l'ingresso sul territorio nazionale del pluriomicida Piskulic, con o senza visto consolare o altro titolo abilitante. », come stampato.